

**AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3**

**“MARCHE CENTRO MACERATA”**

**CONVENZIONE PER LA**

**GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**CON LA SOCIETÀ UNIDRA s.c.r.l.**

*Delibere Assemblea Consortile n .5 del 23/06/2003, n. 6 del 30/06/2003 e n. 5 del 28/04/2005*

## Capo I: Disposizioni generali

### Art. 1 Affidamento del servizio pubblico

1. L'Autorità di Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" (in prosieguo denominata Autorità), costituita come Consorzio obbligatorio dei Comuni e della Provincia ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Marche Centro - Macerata", ai sensi della L. n. 36/1994 e della L.R. n. 18/1998, affida in via esclusiva, ai sensi delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile (in prosieguo denominata A.C.) n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003 e n. 5 del 28.04.2005 la gestione del servizio idrico integrato (in prosieguo denominato s.i.i.) di n. 27 Comuni dell'Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" alla società UNIDRA s.c.r.l., con decorrenza dal 1 gennaio 2006 e per la durata di cui all'art. 3, alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima e nei successivi atti che l'Autorità potrà eventualmente predisporre ai sensi della Convenzione.
2. L'Autorità è rappresentata dall'ing. Carlo Cingolani e dal dott. Massimo Principi, rispettivamente Presidente e Direttore dell'Autorità, che intervengono, ciascuno per le proprie competenze, alla stipula del presente atto.
3. La società UNIDRA s.c.r.l. (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il s.i.i. dei Comuni di cui all'art. 11 dell'Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima e nei successivi atti che l'Autorità potrà eventualmente predisporre ai sensi della Convenzione.
4. Il Gestore è rappresentato dal dott. Sauro Cipolletti, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società UNIDRA s.c.r.l..

### Art. 2 Definizione dell'affidamento

1. L'Autorità, nell'affidare al Gestore la gestione del s.i.i., si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzate, in corso di realizzazione e/o che saranno eventualmente realizzate direttamente dai Comuni e loro consorzi o dalla Provincia interessati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le modalità di consegna delle opere e dei beni afferenti ai servizi stessi sono quelle indicate all'art. 8 comma 1 e 4 della presente Convenzione.

2. L'Autorità conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come indicati all'art. 9 della L.R. n. 18/1998 e specificati nelle norme seguenti.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 15.
4. L'Autorità precisa e integra il contenuto del presente atto mediante l'emanazione di direttive o atti di interpretazione.

### **Art. 3    Durata della Convenzione**

1. La durata dell'affidamento del s.i.i. di cui al presente atto è di anni 20 decorrenti dal 1 gennaio 2006.
2. Conformemente al disposto di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, l'affidamento cesserà automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione dell'Autorità, se alla data del 31 dicembre 2006 il Gestore non avrà assunto i caratteri di cui al medesimo art. 113, comma 5, lett. b) o lett. c).
3. Della suddetta data non si terrà conto se:
  - a) Il Gestore dà prova di aver già intrapreso la procedura ad evidenza pubblica necessaria per la scelta del socio privato, anche finanziario, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma 5 lett. b);
  - b) Il Gestore dà prova di aver intrapreso quanto necessario per costituzione del capitale sociale interamente pubblico e per l'avverarsi della condizione che gli enti pubblici titolari del capitale medesimo esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società stessa realizzi la parte più importate della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano, nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c).
4. Nei casi di cui al comma precedente il Gestore prosegue il servizio, rimanendone titolare fino al completamento della procedura di gara o fino alla costituzione della società interamente pubblica avente le caratteristiche dell'art. 113 comma 5 lett. c).

5. E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di accertare la conformità della società costituita alle disposizioni di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.
6. In applicazione delle deliberazioni dell'A.C. dell'Autorità n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003 e n. 5 del 28.04.2005, gli effetti contrattuali dell'affidamento decorreranno a far data dal 1 gennaio 2006 per la durata di cui al precedente comma 1.
7. Il termine di durata dell'affidamento del Servizio oggetto della presente Convenzione potrà subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare.

#### **Art. 4    Obblighi e responsabilità del Gestore**

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali consorziati nell'Autorità, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.
3. Il Gestore, nell'espletamento del s.i.i., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Resta inteso che il medesimo è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche normative che potranno intervenire in materia.
4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste della legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.

5. Il Gestore, nel rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, si impegna a procedere entro il 31 dicembre 2006 alla costituzione di un Gestore avente le caratteristiche di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, anche mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 e ss. c.c.. In tal caso l'affidamento proseguirà senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo soggetto Gestore, alle stesse condizioni della presente Convenzione.

6. Se la costituzione del nuovo Gestore a norma del comma precedente comporterà conseguenze circa il contenuto delle disposizioni della presente Convenzione, la stessa verrà aggiornata sulla base delle modifiche intervenute.

## **Art. 5 Condizioni particolari**

1. Con deliberazione dell'A.C. n. \_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ l'Autorità di Ambito ha altresì approvato un Piano d'Ambito, di durata ventennale, che risulta allegato alla presente Convenzione (Allegato 2).

2. Il Piano d'Ambito predisposto e approvato dall'Autorità ai sensi del precedente comma, potrà essere sostituito da un nuovo Piano, attualmente in fase di redazione, previa verifica con il Gestore.

3. La verifica di cui al comma precedente sarà volta a stabilire, in contraddittorio con il Gestore, l'impatto finanziario del nuovo Piano, e a decretarne la fattibilità da parte della società di gestione. Degli esiti della verifica l'Autorità dovrà dare conto all'Assemblea in sede di approvazione del Piano stesso.

## **Art. 6 Assunzione di personale**

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, in attuazione di quanto disposto all'art. 13, commi 4 e 5, della L.R. n. 18/1998, si impegna ad assumere il personale quantificato nell'allegato n. 3, denominato "Elenco del Personale" che non sia già dipendente del medesimo e a riconoscere, altresì, come personale da adibire al s.i.i. dei Comuni individuati al successivo art. 11 il personale che risulta al momento dell'affidamento già dipendente dallo stesso e adibito al s.i.i..

\*\*\*\*\*

## Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

### Art. 7 Oggetto della Convenzione

1. Il servizio affidato al Gestore e oggetto della presente Convenzione è costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), della L. n. 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, meglio descritti nel Disciplinare Tecnico.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti (cfr. art. 8, comma 1, e art. 9 della presente Convenzione) che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 18/1998, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.
3. Il Gestore, con il presente atto, si impegna ad eseguire ulteriori servizi ed opere, che siano accessori rispetto a quello oggetto della Convenzione, ove questi siano richiesti dall'Autorità o dagli Enti locali in essa associati stipulando apposite convenzioni. In particolare, il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni in cui si impegna a provvedere alla cura e manutenzione della fognatura bianca degli stessi - non rientrante nel servizio oggetto di affidamento - ponendo a carico dei Comuni medesimi le spese e gli oneri a tal fine necessari.

### Art. 8 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Al Gestore viene consegnata, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, la ricognizione effettuata dall'Autorità delle principali immobilizzazioni tecniche.
2. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino che il Gestore stesso riterrà ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.
3. Dalla data di entrata in vigore della Convenzione, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità ovvero da chi

erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità del Gestore medesimo per obbligazioni pecuniarie pregresse.

4. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dagli Enti locali o dall'Autorità, previa consultazione con il Gestore, fanno parte dell'affidamento e, previa convenzione con il Gestore, verranno affidati al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni ed entro il termine massimo stabilito nelle convenzioni medesime.

5. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, nei tempi tecnici necessari, così come definito nel programma degli interventi di cui all'art. 11 comma 3 della Legge 36/94 e all'art. 9 comma 2 lettera a) della Legge 18/98 e parte integrante del Piano d'Ambito allegato alla presente Convenzione, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito. Nel caso in cui a questo fine si renda necessario che gli Enti locali titolari della proprietà delle reti e degli impianti provvedano all'esecuzione delle attività e dei necessari adempimenti di natura patrimoniale (quali ad es.: accatastamenti) in relazione a tali medesimi beni, il Gestore segnalerà tali incombenze agli Enti locali proprietari e per conoscenza all'Autorità.

6. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al successivo, futuro gestore eventualmente individuato dall'Autorità di Ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della presente Convenzione.

## **Art. 9    Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione**

1. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni entro 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione.

2. Nei 6 mesi successivi al termine sopraindicato i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'inventario dei beni. In sede di revisione saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione effettuata dall'Autorità (cfr. art. 8, comma 1) e verrà, contestualmente, aggiornato il Piano d'Ambito.



3. Il Gestore, fermo quanto disposto al precedente art. 8, comma 5, prende atto che sin dalla data di entrata in vigore della Convenzione grava sul medesimo la responsabilità della gestione di tutte le opere attinenti al s.i.i., ossia di quelle risultanti dalla ricognizione effettuata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 18/1998, nonché di quelle rilevate e specificate nell'inventario dei beni che verrà redatto ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, si applica la penalizzazione prevista all'art. 40 della Convenzione, fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 41.

## **Art. 10 Esclusività del servizio**

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro come riportato al successivo art. 11.
2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria. Le specifiche tecniche normalizzate sulla cui base effettuare gli allacciamenti saranno concordate, con atto successivo alla presente Convenzione, tra Autorità e Gestore.
3. Nel Regolamento del s.i.i. di cui all'art. 23 il Gestore deve provvedere a fissare i prezzi applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.
4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi, quelle dismesse e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito.

## **Art. 11 Definizione del perimetro del servizio**

L'esercizio del servizio affidato si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti 27 Comuni:

1. Acquacanina
2. Apiro
3. Belforte del Chienti
4. Bolognola
5. Caldarola
6. Camerino

7. Camporotondo di Fiastrone
8. Castelraimondo
9. Castelsantangelo sul Nera
10. Cessapalombo
11. Fiastra
12. Fiordimonte
13. Fiuminata
14. Gagliole
15. Monte Cavallo
16. Muccia
17. Pievebovigliana
18. Pievevetrina
19. Pioraco
20. Poggio San Vicino
21. San Severino Marche
22. Sefro
23. Serrapetrona
24. Serravalle di Chienti
25. Tolentino
26. Ussita
27. Visso

## **Art. 12 Revisione del perimetro del servizio**

1. L'Autorità, su determinazione della Regione e previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.
2. In tal caso, ove la variazione comporti aumenti o diminuzioni di costi e/o di ricavi, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione potranno essere rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'Art. 42.

\*\*\*\*\*

### Capo III: Finanziamento

#### **Art. 13 Programma degli Interventi e Piano tecnico-economico-finanziario**

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e lo Sviluppo Tariffario facenti parte del Piano d'Ambito che risulta allegato alla presente Convenzione (All. n. 2). Siffatti documenti sono stati predisposti, per la durata di venti anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 comma 3 della L. n. 36/1994.
2. Le parti si danno atto che l'accettazione del Programma degli Interventi e dello Sviluppo Tariffario (facenti parte del Piano d'Ambito) costituisce accettazione dei relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
3. Le parti si danno atto che l'Autorità ha predisposto un elenco di interventi, inserito nel Piano d'Ambito, la cui procedura di realizzazione è stata attivata dai Comuni e che pertanto saranno attuati dagli stessi ed affidati in gestione a seguito del collaudo. Il Gestore, ferme restando le competenze dei Comuni in tutte le fasi attinenti la procedura di realizzazione, avrà la possibilità di seguire l'andamento dei lavori verificandone la conformità al progetto appaltato. Le difformità riscontrate dovranno essere comunicate all'Autorità. Eventuali variazioni significative rispetto al progetto appaltato dovranno essere autorizzate dall'Autorità, previo parere, non vincolante, assunto dal Gestore. Le opere realizzate sulla base di tali interventi, una volta ultimate, saranno gestite dal Gestore che si assumerà, sulla base di quanto verrà previsto nel Piano d'Ambito, la responsabilità del buon funzionamento delle medesime.
4. Le parti si danno atto che per gli interventi non previsti dal Piano d'Ambito, che i Comuni intendano realizzare o far realizzare in relazione ai piani urbanistici nel corso dell'affidamento della gestione, sulla base del parere tecnico del Gestore, trova applicazione l'art. 16 della L. n. 36/1994, con la precisazione che la convenzione da stipularsi ai sensi del suddetto articolo dovrà prevedere che la gestione di tali opere sia a carico del Gestore e che i costi di gestione delle medesime ricadano sulla tariffa del s.i.i..
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gestore predisporre, adotta e trasmette all'Autorità un Piano Operativo Annuale (in seguito denominato POA) per l'anno successivo, nel quale deve specificare con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico gli investimenti per l'anno successivo, potendo anche apportare variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito per ciascun obiettivo (standard tecnico), fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli

obiettivi fissati dall'Autorità e della spesa totale annua prevista a tal fine in sede di pianificazione dall'Autorità medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore predispone e trasmette all'Autorità un riepilogo consuntivo del POA dell'anno passato, i cui contenuti sono descritti nel Disciplinare Tecnico.

6. L'Autorità di Ambito si riserva il diritto di variare il Programma degli Interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità, dopo aver preso atto delle osservazioni del Gestore, decide in merito e indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

7. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Autorità.

8. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al proprio modello organizzativo le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Autorità. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

9. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variare il Programma degli Interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variazione deve essere adeguatamente motivata, indicando le conseguenze sul Piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

10. Nel caso in cui la domanda di variante presentata dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale si esprime entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda e può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

11. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 60 (sessanta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.

12. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 7.

#### **Art. 14 Livelli di qualità del servizio (livelli di servizio)**

1. I livelli minimi di qualità del servizio (livelli di servizio) garantiti dal Gestore sono quelli riportati nel Disciplinare Tecnico e sono suddivisi fra standard tecnici e standard organizzativi. Per standard tecnici si intendono i livelli di servizio connessi a progetti di intervento. Per standard organizzativi si intendono i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento.

2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata, per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

3. Ad ogni livello di servizio è correlato un indicatore che permette di misurare il livello di servizio realmente raggiunto dal Gestore.

4. Tali livelli sono da mantenere o da raggiungere nei tempi fissati dall'Autorità nel Disciplinare Tecnico. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione.

5. Le parti si danno atto che gli obblighi in materia di raggiungimento degli standard organizzativi previsti nel Disciplinare Tecnico decorrono trascorsi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per tale periodo non trovano, quindi, applicazione le penalità previste dall'art. 40 della Convenzione, fermi restando, sin dalla stipula della Convenzione stessa, gli obblighi di comunicazione in materia di standard organizzativi posti a carico del Gestore.

## **Art. 15 Tariffa del servizio**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1 agosto 1996 (di seguito Metodo) ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 36/1994, così come integrato con i pareri, le raccomandazioni le circolari emesse dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche nonché con le determinazioni e le direttive emanate dall'Autorità sensi dell'Art. 2, comma 4, e riconosce che esse nel loro complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni indicate al comma 2 del citato art. 13.
3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del s.i.i. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti al Programma degli Interventi di cui all'art. 13 e alla revisione tariffaria di cui al successivo articolo art. 16.
4. Viene, altresì, dato atto che:
  - a) la tariffa reale media del servizio idrico integrato relativa al primo anno di gestione è di €/mc \_\_\_\_;
  - b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media risulta nel Piano d'Ambito;
  - c) l'articolazione tariffaria verrà definita congiuntamente con il Gestore entro i primi 6 (sei) mesi dall'avvio del servizio.
5. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.

## **Art. 16 Revisione tariffaria**

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, a parità di qualità e quantità del servizio fornito, già considerata nella determinazione tariffaria, tenendo conto delle normali necessità di adeguamento del servizio che si verificano nel periodo iniziale della gestione.

2. Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e, successivamente, con cadenza annuale, l'Autorità ha diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza, migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 15. Tale diritto è riconosciuto all'Autorità per le sole variazioni positive di efficienza.
3. In caso di miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati, in sede di revisione tariffaria annuale i costi operativi potranno essere rivisti dall'Autorità. Comunque detti costi verranno ridotti, per l'anno successivo, in ragione del 50% della differenza fra i costi operativi programmati per l'anno precedente ed i costi operativi reali accertati nell'anno medesimo. L'Autorità si riserva, comunque, la possibilità di apportare, in sede di revisione annuale, variazioni al modello gestionale previsto dal Piano d'Ambito.
4. Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e così ogni anno successivo, l'Autorità di Ambito, preso atto degli eventi verificati nell'anno precedente, determina la variazione tariffaria derivante dagli indicatori relativi agli obblighi contrattuali di cui all'art. 14. Per ogni indicatore si considera la relativa variazione negativa, trascurando quella positiva. Non è ammessa compensazione tra variazioni positive e negative di diversi indicatori.
5. In particolare, l'Autorità di Ambito verificherà il raggiungimento degli standard tecnici specificamente individuati nel Piano d'Ambito ai fini del presente comma nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano d'Ambito e:
- a) in caso di raggiungimento degli standard tecnici, allorché il Gestore abbia sostenuto il 100% dell'investimento complessivo per il raggiungimento di ogni specifico standard previsto dal Piano, non si darà luogo a penalità né a variazioni degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito per il periodo successivo;
  - b) allo stesso modo si procederà in caso di realizzazione degli interventi previsti, allorché però il Gestore abbia sostenuto un costo complessivo per l'investimento per il raggiungimento di uno o più specifici standard tecnici maggiore di quello previsto dal Piano. Su richiesta del Gestore, adeguatamente motivata e contenente le ragioni per le quali vi è stato un costo più alto rispetto a quello previsto nel Piano, l'Autorità può decidere il riconoscimento del maggior costo sostenuto e procedere al relativo adeguamento tariffario;
  - c) in caso di raggiungimento degli standard tecnici, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento minore di quello previsto nel Piano, non si darà luogo a penalità; tuttavia, l'Autorità apporterà una variazione alle tariffe dell'anno successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito;

d) in caso di mancato raggiungimento degli standard tecnici, si procederà, comunque, ad applicare le penalità di cui all'art. 40 e analiticamente previste nel Disciplinare Tecnico. Resta inteso che anche in tal caso l'Autorità apporterà una variazione alle tariffe dell'anno successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito.

Per l'applicazione delle variazioni tariffarie di cui al presente comma e al precedente comma 4, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

6. Oltre alle suddette ipotesi di revisione annuale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità di Ambito determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicazione dall'anno successivo.

7. Entro il 31 marzo del 2° anno, e così ogni anno successivo, il Gestore ha facoltà di chiedere una variazione tariffaria in aumento qualora il ricavo complessivo in ragione del volume medio annuo erogato nell'anno precedente risulti inferiore per oltre il 0,5% rispetto a quanto previsto nel Piano d'Ambito per il medesimo periodo. In questo caso, si opera nell'anno successivo, un incremento tariffario pari alla variazione negativa del volume erogato, come sopra definito, ma soltanto per la parte superiore a 0,5%. Analogo diritto è riconosciuto all'Autorità di Ambito qualora il volume medio annuo erogato nell'anno precedente sia risultato superiore al valore previsto.

8. Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e così ogni anno successivo, l'Autorità di Ambito procede alla verifica dell'articolazione tariffaria, calcolando la tariffa media ponderata che è risultata, per l'anno, dalle erogazioni per le diverse classi di tariffa. Viene quindi operata una diversa determinazione delle classi di tariffa e dei relativi scaglioni di consumo in modo da prevedere per l'anno successivo una tariffa media ponderata uguale a quella contrattualmente stabilita per il detto anno successivo, adeguata secondo la regola descritta nei commi precedenti, con la necessaria compensazione, in più o in meno, del ricavo previsto, in modo che nell'anno successivo alla revisione siano conguagliate le somme percepite in eccedenza o non percepite dal Gestore.

9. Entro il 30 novembre del 2° anno e così ogni anno successivo l'Autorità di Ambito potrà procedere alla revisione tariffaria in base alla verifica dei costi sostenuti per l'acquisto di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori.

10. Le parti si danno, infine, atto che le tariffe possono, altresì, subire variazioni a seguito di:



- a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità ai sensi di quanto previsto all'art. 14 della Convenzione;
- b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione, come previsto dall'art. 19 della Convenzione;
- c) variazioni al Metodo disposte con determinazione ministeriale;
- d) costituzione di Gestore avente le caratteristiche di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, anche mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 e ss. c.c.;
- e) eventuali contributi pubblici erogati al Gestore a parziale o totale copertura dei costi sostenuti per realizzare interventi pianificati.

11. Tali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità e terranno conto dell'effetto occorso anche nell'anno in cui si sono verificate.

## **Art. 17 Fondi vincolati per la depurazione e fondi per l'attuazione dei piani stralcio**

1. I fondi vincolati costituiti dai proventi derivanti dalla riscossione della tariffa di depurazione di cui all'art. 14 della Legge n. 36/1994 saranno mantenuti in capo ai soggetti che li hanno accantonati, nel caso in cui le opere relative a tale accantonamento vengano da questi realizzate. Nel caso in cui tale soggetto si identifichi col Comune, tale fondo sarà utilizzato, fino al suo esaurimento, per finanziare le rate dei mutui già contratti. Nel caso in cui l'opera venga realizzata dal Gestore tali fondi verranno a questo trasferiti e su tali importi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale. Nel caso in cui tali fondi siano stati accantonati dal Gestore stesso negli anni precedenti all'affidamento, i proventi del fondo saranno da quest'ultimo utilizzati per l'attuazione del Piano d'Ambito e sui medesimi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale.

2. I fondi accantonati derivanti dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione relativamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per l'attuazione dei piani stralcio, ai sensi dell'art. 141 della L. n. 388/2000, dovranno essere destinati alla realizzazione degli interventi inseriti nel Piano d'Ambito e sui medesimi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale qualora gli interventi vengano realizzati dal

Gestore. Nel caso in cui tali interventi siano fra quelli di cui all'art. 13, comma 3, tale fondo verrà utilizzato fino a suo esaurimento per finanziare le rate dei mutui già contratti.

3. L'importo di tali fondi è riportato nel Piano d'Ambito, così come la loro destinazione.

4. I commi precedenti non trovano applicazione nel caso che i fondi di cui sopra siano già stati utilizzati.

## **Art. 18 Canone di concessione**

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della Legge n. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della Convenzione ai sensi dell'Art. 41 della Convenzione.

2. L'importo del canone di concessione è quantificato nel Piano d'Ambito e verrà pagato all'Autorità di Ambito, e da questa riversato agli enti destinatari, in due rate uguali entro il 30 novembre ed entro il successivo 31 maggio.

\*\*\*\*\*

## Capo IV: Controllo

### Art. 19 Controllo da parte dell'Autorità

1. L'Autorità controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
  - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i. ;
  - b) verificare il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal Piano;
  - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Per la realizzazione di quanto sopra l'Autorità definisce nel Disciplinare Tecnico i principi applicabili in materia di controllo e le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche, nonché i tempi di raggiungimento dei livelli di servizio.

### Art. 20 Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo e di quelle contenute nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore si obbliga a sottoporre, a sue spese, il proprio bilancio di esercizio a certificazione da parte di una Società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità. Nel caso in cui per la scelta della Società cui affidare la certificazione del bilancio di esercizio del Gestore non si ricorra ad una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 158/1995, gli atti della procedura selettiva, ed in particolare l'elenco delle società invitate a parteciparvi, dovranno essere inviati all'Autorità per la formulazione di un parere obbligatorio, non vincolante, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, il Gestore potrà proseguire con la procedura selettiva fino all'assegnazione dell'incarico.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

4. Ai fini della comunicazione all'Autorità, ai sensi del successivo art. 21, il conto economico dovrà essere redatto in modo da evidenziare le informazioni necessarie all'Autorità per lo svolgimento dell'attività di controllo.
5. Il Gestore si impegna a sottoporre, a sue spese, la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Autorità, qualora la medesima lo richieda.
6. La certificazione tecnica di cui al precedente comma 5 dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
7. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto di regola non minore di 30 (trenta) giorni (riducibili a 15 in caso di urgenza motivata), di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

## **Art. 21 Comunicazione dati sul servizio**

1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità i dati e le informazioni, certificati ai sensi dell'articolo precedente, che la stessa riterrà necessari per le finalità di cui all'art. 19, e che sono stati individuati, unitamente ai tempi e alle procedure di comunicazione, nel Disciplinare Tecnico.
2. Resta inteso che gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione, a carico del Gestore, inizieranno a decorrere dalla stipula della Convenzione stessa e che i dati comunicati relativi ai primi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione non concorreranno alla contestazione del mancato raggiungimento dei livelli di servizio, limitatamente a quanto concerne gli standard organizzativi.
3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.

## **Art. 22 Carta del Servizio Idrico Integrato**

1. La tutela dei diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del s.i.i., che il Gestore deve predisporre in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del 27 gennaio 1994 e nel Decreto del 29 aprile 1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella Carta saranno indicati i principali indicatori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, sottopone la propria Carta del s.i.i. alla preventiva e preliminare approvazione dell'Autorità. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i principali contenuti della Carta e le eventuali modifiche apportate dall'Autorità alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarla con le eventuali modifiche apportate.
3. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 41 della medesima.
4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, alle quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
5. La Carta del s.i.i. è sottoposta a verifica e ad eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di marzo di ogni anno. Le eventuali modifiche alla Carta che possano avere riflessi sulle tariffe sono previamente concordate tra l'Autorità e il Gestore.

## **Art. 23 Regolamento del Servizio Idrico Integrato**

1. Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i. o proporre quello esistente alla preventiva e preliminare approvazione dell'Autorità. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i principali contenuti del Regolamento alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarlo.
2. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione, salvo quanto previsto all'Art. 41 della medesima.

3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

#### **Art. 24 Manuale della Sicurezza**

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Gestore adotta, qualora non l'abbia già fatto, il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/1994 e successive disposizioni legislative.

2. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 41 della medesima.

#### **Art. 25 Sistema della Qualità e relativo Manuale**

1. Al Gestore è prescritto un termine di 36 (trentasei) mesi per la certificazione del Sistema di Qualità secondo le norme internazionali in materia sulla base del Manuale della Qualità che il Gestore dovrà redigere. In caso di mancata certificazione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 41 della medesima.

2. La penalizzazione di cui all'art. 40 verrà applicata anche qualora tale certificazione venga revocata in base all'esito delle revisioni periodiche svolte dall'ente certificatore e non ripristinata entro 6 (sei) mesi.

#### **Art. 26 Piano di emergenza**

1. Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato 8, par. 8.3.8, sottoponendolo ad approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 41 della medesima.

### **Art. 27 Piano di ricerca e riduzione delle perdite**

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della Convenzione.

### **Art. 28 Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della Convenzione.

### **Art. 29 Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali**

1. Il Gestore deve predisporre, entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali, al fine di predisporre, entro i successivi 12 (dodici) mesi, gli elenchi delle utenze, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico.

### **Art. 30 Nuovo Gestore**

1. Nell'ipotesi descritta all'art. 4 comma 5 della presente Convenzione, resta inteso che gli adempimenti di cui al presente capo si configurano anche in capo al nuovo Gestore costituito ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c); in particolare, gli adempimenti già realizzati e i documenti già predisposti dai Gestori preesistenti dovranno essere riesaminati e adeguati dal nuovo Gestore e sottoposti all'approvazione dell'Autorità entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla sua entrata in funzione, mentre gli eventuali adempimenti ancora da realizzare, per i quali il termine ultimo non sia ancora scaduto, dovranno essere portati a compimento dal nuovo Gestore. Il Gestore costituito ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) dovrà in ogni caso adottare i suddetti documenti con le eventuali modifiche apportate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla sua entrata in funzione.

\*\*\*\*\*

## Capo V: Regime fiscale

### **Art. 31** Imposte, tasse, canoni

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune - comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni - sono a carico del Gestore e risultano coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

\*\*\*\*\*



## Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione

### Art. 32 Divieto di sub-concessione

1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
2. L'eventuale sub-concessionario ha gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.
3. La richiesta di sub-concessione, ove approvata dall'Autorità, dà al Gestore il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.

### Art. 33 Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Autorità ha la facoltà di prolungare fino a 12 (dodici) mesi la Convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del servizio.

### Art. 34 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo Art. 41, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore o da quest'ultimo successivamente realizzate e completamente ammortizzate, nonché quelle successivamente realizzate dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Autorità e, per suo tramite, agli Enti locali in essa consorziati, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h), della Legge n. 36/1994.
2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso in cui non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata applicando il valore ottenuto dalla differenza tra investimenti e ammortamenti stabiliti nel Piano d'Ambito. Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto

valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.

3. La presente modalità di valutazione delle opere si applica nel caso di naturale scadenza della Convenzione e nel caso di risoluzione di cui al successivo Art. 41 della Convenzione.
4. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore uscente.

### **Art. 35 Riscatto**

1. L'Autorità può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).
3. In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:
  - a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nella Convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;
  - b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
  - c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio (o del periodo di gestione se minore di cinque anni), quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.
4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o a mezzo di procedura arbitrale ai sensi dell'Art. 42 della presente Convenzione.

5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

### **Art. 36 Conguaglio incassi a fine periodo.**

1. Entro 3 (tre) mesi dalla fine del periodo di gestione si provvederà in ogni caso alle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 16 della presente Convenzione; il conseguente importo a conguaglio tra le parti così come tutti gli altri conguagli che sarebbero stati effettuati in occasione della revisione tariffaria verrà corrisposto entro i successivi 6 (sei) mesi.

\*\*\*\*\*

## Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

### Art. 37 Calcolo della cauzione e modalità di adeguamento

1. Entro un anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore presta apposita cauzione, in base a quanto previsto al successivo comma 3, la quale può essere:

- a) assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale);
- b) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale).

Tale garanzia dovrà coprire, per l'intero periodo dell'affidamento e comunque fino al subentro del nuovo eventuale Gestore, l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il pagamento delle penalità di cui all'art. 40 e il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni ivi previste.

2. Il Gestore è tenuto, prima della scadenza, a trasmettere tutte le certificazioni di rinnovo delle garanzie aggiornate agli importi calcolati con le modalità descritte al successivo comma 3 e di darne comunicazione in caso di richiesta da parte della Autorità.

3. Al fine della determinazione della cauzione di cui al primo comma, in occasione della verifica annuale della tariffa si calcola il ricavato del Gestore in relazione all'anno trascorso: il 2% del ricavo annuo costituisce l'entità della somma cauzionale; per il primo anno il ricavo è deducibile dal Piano economico-finanziario. Il Gestore entro il quadrimestre successivo alla scadenza del primo anno dovrà adeguare l'importo della cauzione.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

5. Ogni qualvolta l'Autorità si avvarrà della facoltà di escutere la garanzia, notificherà al Gestore la cifra riscossa e quest'ultimo sarà comunque tenuto a reintegrare l'importo della garanzia entro i successivi 30 giorni.

## **Art. 38 Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni**

1. Il Gestore deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento delle opere, con una o più primarie compagnie assicuratrici.
2. In particolare, il Gestore dovrà, entro la data di sottoscrizione della Convenzione, presentare idonea garanzia assicurativa, rilasciata da una o più primarie compagnie assicuratrici, per la copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso gli utenti, l'Autorità e i terzi comunque connessi o dipendenti dalle attività, dirette ed indirette, di cui al s.i.i.. Per le assicurazioni dei dipendenti si rinvia alle leggi di settore.
3. Il Gestore dovrà, altresì, accendere, entro 30 (trenta) giorni dalla presa in consegna delle opere relative al s.i.i., a favore dell'Autorità, una polizza assicurativa con una o più primarie compagnie assicuratrici, a garanzia della rovina parziale o totale, di difetti, danneggiamenti, furti e incendio delle opere prese in consegna e di quelle che verranno realizzate nel periodo di vigenza della Convenzione. L'assicurazione avrà durata per l'intera vigenza della presente Convenzione e si adeguerà allo stato di consistenza dei beni risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 9 della Convenzione.

## **Art. 39 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito solo parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Autorità può sostituire il Gestore anche per la realizzazione degli interventi in variante rispetto al Programma degli Interventi, come previsto all'art. 13 della Convenzione.
3. In tutti i casi la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

## **Art. 40 Penalità**

1. Al Gestore saranno applicate le penalità nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standard tecnici) nei tempi previsti dal Piano;
  - b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità del servizio (standard organizzativi);
  - c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione;
  - d) in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla Convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa Convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'Art. 41.
2. Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui ai punti a), b) e c) si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.
3. Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d), è stabilito quanto segue.
4. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'art. 22 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 41 della Convenzione.
5. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del s.i.i. o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'art. 23 della Convenzione si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 41 della Convenzione.
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art. 41 della Convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:
- a) una penalizzazione di importo pari all'0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
  - b) una penalizzazione di importo pari all'0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.
7. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 27, 28 e 29 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,05% del

fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.

8. In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'art. 9 della Convenzione, si applicherà la penalizzazione del 2% del fatturato per ogni anno di ritardo salvo quanto previsto dall'Art. 41 della Convenzione.

9. L'applicazione delle penali ai sensi della presente Convenzione non pregiudica il diritto dell'Autorità di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, né il suo diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 41 Sanzione risolutoria**

1. Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto in caso di sentenza che dichiara il fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società o di impossibilità del Gestore di proseguire l'attività, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico integrato.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti inadempienze di particolare gravità:

- a) quando sub-conceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'art. 32 della Convenzione;
- b) quando non versi all'Autorità il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 18;
- c) quando si verifichi l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa del Gestore.

3. Fermo quanto sopra l'Autorità, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'art. 40 della Convenzione, nei seguenti casi:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;

potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 19, 20 e 21 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità) della Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 40 della Convenzione, l'Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio ad un nuovo Gestore.

5. I danni conseguenti alla risoluzione graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

#### **Art. 42 Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore in dipendenza della presente Convenzione non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i..

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e deciderà secondo diritto.

#### **Art. 43 Elezione di domicilio**

Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio presso la sede legale della società in Tolentino - Corso Garibaldi n. 78.

\*\*\*\*\*



## Capo VIII: Disposizioni finali

### **Art. 44 Allegati**

Sono allegati alla presente Convenzione, a farne parte integrante, i seguenti atti:

- 1) Delibera A.C. n. 5 del 23.06.2003;
- 2) Delibera A.C. n. 6 del 30.06.2003 di affidamento del s.i.i. ;
- 3) Delibera A.C. n. 5 del 28.04.2005;
- 4) Delibera del Gestore n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di accettazione dell'affidamento del s.i.i.

### **Art. 45 Disposizione fiscale e finale**

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, è soggetto a IVA come per legge.
2. Le parti chiedono che la presente Convenzione sia conservata nella raccolta del Notaio autenticante.
3. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese le spese di registrazione e le spese notarili di cui al comma 2.

\*\*\*\*\*